



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **80**
 del **28/12/2021**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:21** in modalità mista, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO	Si	
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE		Si

Presenti: **3**
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020, n.º 18, convertito dalla Legge 24/04/2020 n.º 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Sindaco n.º 2 del 01/04/2020, con il Sindaco Francesco usai e gli Assessori Michela Puddu e Gian Paolo Lai presenti nella sede Comunale, ed il Segretario Comunale collegato da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PREMESSO che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);

RILEVATO che:

- l'art. 7 del suddetto C.C.N.L., disciplinante i soggetti e le materie della contrattazione collettiva integrativa prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3, nelle materie di cui al comma 4 del medesimo articolo, (tra le quali, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68 comma 1 dello stesso contratto, tra le diverse modalità di utilizzo);
- l'art. 8 del suddetto C.C.N.L., disciplinante i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa, prevede che:
 - comma 1: il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4, mentre i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
 - comma 2: l'ente, costituita la delegazione datoriale, debba convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 7 del medesimo C.C.N.L., per l'avvio del negoziato entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme;
 - comma 6: la Giunta comunale, una volta esauriti i controlli di compatibilità dei costi delle ipotesi di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa con i vincoli di Bilancio e acquisita la relativa certificazione da parte del Revisore dei Conti (o trascorsi 15 giorni senza rilievi), dovrà autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

EVIDENZIATO che:

- il suddetto CCNL, all'art. 67, comma 1, stabilisce che “ A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
- L'importo di cui al comma 1 dell'art. 67, è stabilmente incrementato, e continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, secondo le modalità definite dal medesimo articolo;

· Tali risorse continuano ad essere, pertanto, suddivise in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 75/2017, in virtù del quale:

- Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell' articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di

efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell' articolo 45, comma 3 del medesimo decreto. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

- Le regioni per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare le risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 rubricato “Controlli in materia di contrattazione integrativa”, che stabilisce che: “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

VISTI:

· la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010 e come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L.90/2014 convertito dalla Legge 114/2014, che disciplina il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

· l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1 comma 456 della Legge 27/12/2013 n.147 (che ha prorogato l'applicabilità) che stabilisce che “ a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

· l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

· l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, che stabilisce che “ nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati

livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. OMISSIONIS".

· l'art. 67 comma 7 del CCNL del personale del comparto "Funzioni Locali", triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21.05.2018, che stabilisce che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 73 del 16.09.2021 (N.R.G. 316 del 16.09.2021) di costituzione del fondo per le risorse decentrate di parte stabile anno 2021;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.06.2016 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 08.11.2021 con la quale si è proceduto alla costituzione e determinazione della parte variabile del Fondo Risorse Decentrate – anno 2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30.11.2021 con la quale sono state fornite le direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;

DATO ATTO:

- con nota prot. n.4642 e n. 4643 del 20/12/2021, si è provveduto a convocare le rappresentanze sindacali per un incontro, nel giorno 23.12.2021, rivolto alla negoziazione della ripartizione del fondo incentivante per l'anno 2021;

- che in data 23.12.2021 si sono incontrate le delegazioni trattanti dell'Amministrazione comunale e delle OO.SS. per la negoziazione della ripartizione del fondo incentivante per l'anno 2021:
per la Parte Pubblica collegate da remoto in videoconferenza:

Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Vella

Componente: Rag. Cinzia Oraziotti

Rappresentante R.S.U presente nella sede Comunale:

Mauro Serrau

VISTO il verbale della seduta del 23.12.2021 sottoscritto dalle parti unitamente al documento di lavoro per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la coerenza del contenuto della ipotesi di accordo annuale rispetto alle direttive formulate dalla Giunta Comunale al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale;

DATO ATTO che, ai fini della conclusione del procedimento in questione, è stata redatta dai competenti Responsabili dei Servizi, tenuto conto della ipotesi di accordo sottoscritto, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

VISTI:

· la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta e sottoscritta, ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, dal Responsabile del Servizio Finanziario, trasmessa, in data 22.12.2021, al Revisore dei Conti, unitamente alla pretesa sull'accordo annuale sui criteri per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, ai fini dei controlli di cui all'articolo 40, comma 3 bis, e dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

· il parere favorevole a firma del Revisore dei Conti, acquisito al prot. n.4705 del 27.12.2021, reso sulla base della predetta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ai sensi delle predette disposizioni normative.

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2021;

EVIDENZIATO che:

•ella determinazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, è stata data applicazione alla disposizione introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 la quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

•Le vincolo viene rispettato anche con riferimento al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Responsabili dei Servizi, in quanto, ad oggi, l'importo relativo all'anno 2021 non supera quello dell'anno 2016.

✓Fondo per le risorse decentrate così come determinato dal Servizio Economico Finanziario consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, come risulta dai prospetti allegati ai provvedimenti di costituzione della parte fissa e della parte variabile;

✓Comune di Ussassai ha rispettato il disposto del 562 dell'art. 1, legge 296/2006, nonché le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio per l'anno 2018.

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dell'art. 8 comma 6 del CCNL del personale del comparto “ Funzioni Locali”, si può procedere alla sottoscrizione definitiva, da parte del presidente della delegazione trattante di parte datoriale, all'accordo annuale sui criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021, conformemente alla ipotesi di accordo sottoscritto;

RILEVATO che, prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di ripartizione annuale del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è necessario che l'organo esecutivo, in conformità all'art. 8 comma 6 del suddetto CCNL, autorizzi il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, alla sottoscrizione definitiva dello stesso, secondo quanto previsto dalla suddetta normativa.

DATO ATTO che:

- con deliberazione del C.C. n. 7 e 8 del 31 Marzo 2021 sono stati approvati rispettivamente il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2021/2023, ove sono stati previsti i necessari stanziamenti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/04/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione degli esercizi finanziari 2021/2023, che unifica il piano degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e il Piano delle Performance;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, predisposta sulla base delle direttive espresse e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ,riportati in calce:

- Il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. e successive modifiche e integrazioni”;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.e ii.;
- il vigente CCNL del personale del comparto “ Funzioni Locali”, triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21.05.2018;
- i vigenti CCNL del comparto “ Regioni – Autonomie Locali”, (CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009), per le parti ancora applicabili;
- lo Statuto Comunale;

· il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva dell'accordo sui criteri per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, sulla base della ipotesi di accordo, sottoscritto, dalla delegazione trattante, in data 23.12.2021, allegato sotto la lettera A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che l'ipotesi di accordo prevede:

· di ripartire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021, così come risulta dal prospetto riportato nella medesima ipotesi di accordo.

DI DARE ATTO, altresì, che:

✓ risorse finanziarie, destinate al finanziamento del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, trovano allocazione negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario degli anni 2021/2023;

✓ ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, gli atti relativi all'accordo annuale sottoscritto, saranno trasmessi all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

✓ conformemente a quanto previsto dall'art. 55 comma 4 del D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 21 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Personale" dell'accordo definitivo, della relazione tecnica finanziaria e illustrativa e del parere del revisore dei conti, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini;

✓ predetto testo contrattuale dovrà essere trasmesso al CNEL, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.Lgs 150/2009.

DI DEMANDARE al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Amministrativo e agli altri Responsabili di Servizio, nei limiti delle rispettive competenze, l'attuazione del presente deliberato.

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa in forma palese, per appello nominale, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
----------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 28/12/2021

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 28/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **28/12/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 31/12/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **31/12/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 31/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 31/12/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella